

ASSOCIAZIONE LUNA MARINA D.B.

Sede legale: via Lombardia 15
20072 - Pieve Emanuele (MI)
C.F. 97447820156

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30 MAGGIO 2023

In data odierna 30 MAGGIO 2023 alle ore 18,00 presso la sede legale dell'associazione LUNA MARINA D.B. in via Lombardia 15 a Pieve Emanuele (MI) - (C.F. 97447820156), si è riunita (in seconda convocazione) l'Assemblea Straordinaria dei Soci con il seguente O.D.G.:

- 1) Variazione e modifiche Statuto per iscrizione al RUNTS ed esenzione bollo DGL 2017.
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci; Granata, Nuccio, Ligurgo, Sodini, Uccelli, Stamera, Farro.

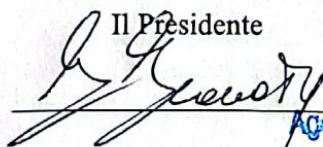
Dopo un breve introduzione si procede con la discussione dei punti O.D.G:

- 1) In riferimento e in risposta alla richiesta di integrazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Milano si procede alla discussione dei punti, contenuti e articoli a cui è stata richiesta una modifica statutaria. Il presidente legge ed elenca gli articoli da modificare e le variazioni richieste ad integrazione. Dopo una discussione sul punto vengono messi a votazione i seguenti articoli dello statuto da modificare:
 - ART. 2; l'articolo viene modificato aggiungendo e specificando le ATTIVITA' DI DI INTERESSE GENERALE svolte dall'associazione indicando le lettere dell'art. 5 CTS. Si rimuove inoltre il riferimento alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, in quanto tale riferimento è correttamente regolato all' art. 20 dello statuto;
 - ART. 4; l'articolo viene modificato garantendo a tutti gli associati, senza distinzione fra categorie di appartenenza, i medesimi diritti, compreso quello di voto;
 - ART. 19; l'articolo viene modificato specificando che l'assicurazione riguarda tutte le figure fisiche volontarie (tutti i volontari, e non soltanto i volontari associati);
 - ART 1; l'articolo viene modificato con l'aggiunta dell'acronimo ETS nella denominazione associativa;
 - ART.3; l'articolo viene modificato con l'aggiunta che l'aspirante socio escluso può chiedere il riesame della domanda all'assemblea o ad altro organo sociale.

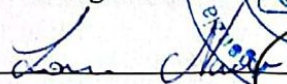
Dopo attenta valutazione delle modifiche statutarie si procede alla votazione e all'unanimità dei soci presenti vengono approvate tutte le modifiche degli artt. 2, 4, 19, 1, 3, con votazione e approvazione all'unanimità dei soci presenti.

I soci pertanto danno mandato al presidente di procedere con l'iter di richiesta di iscrizione al RUNTS, sia depositando il nuovo statuto presso l'Agenzie delle Entrate sia a ritrasmettere la documentazione prevista presso il portale RUNTS, compresa esenzione bollo al DLG 2017.

- 2) Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene chiusa alle ore 19.00. Il presidente saluta i presenti soci e comunica che terrà aggiornati tutti i soci e volontari in merito alla definitiva iscrizione al registro RUNTS. La riunione (assemblea straordinaria) si chiude alle ore 19.00.

Il Presidente


Il Segretario



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

Al N° 1258 Registrato Serie 3 il 31 MAG. 2023
E ESENTE EX ART. 82 D.LGS. 117/2017



delega della Direttrice Provinciale
Angela Calò
Il Finanziario
Alfredo Stante



ADEGUATO ALL'ATO
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5
Al N° 1258 Registrato 3 il 31-5-2023
e 20 DEL 27.12.2018

STATUTO
ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE

ART.1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

LUNA MARINA D.B. ETS

CF. 97447820156

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Lombardia 15 nel comune di Pieve Emanuele (MI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2
(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste dall'art. 5 del CTS. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

NELLO SPECIFICO LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE (previste dall'art. 5 del CTS) PERSEGUITE DALL'ASSOCIAZIONE SONO:

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

2. L'attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

Finalità di solidarietà sociale, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

La promozione del benessere psicofisico e sociale delle persone che si trovino in uno stato di difficoltà psicologica, di sofferenza emotiva e relazionale della persona; nello specifico di giovani, minori, adulti, famiglie, anziani e soggetti con fragilità. In particolare, l'Associazione si prefigge di sviluppare progetti, servizi e attività di promozione sociale; interventi riabilitativi, terapeutici, formativi e di ricerca per la prevenzione, il trattamento, l'orientamento, la cura e il sostegno in ambito sociale, familiare, sanitario e socio-sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo istituzionale si avvale di servizi quali progetti finalizzati e servizi strutturati, all'interno dei quali svolge attività sociali e socio-sanitarie. L'Associazione può porre in essere convenzioni e accreditamenti con l'Ente Pubblico, la Regione e il Sistema Sanitario per il mantenimento dei propri servizi.

L'Associazione rimane comunque sensibile alle nuove forme di povertà emergenti e potrà, nel rispetto del presente Statuto, porre in essere servizi vari, secondo i modi e le forme organizzative che la Legge andrà a individuare e a regolamentare. L'Associazione non distribuisce, neppure in

Pagina

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

modo indiretto, utili e avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART.3 (Ammissione)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 2 categorie di soci:

a) **Ordinari:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Associazione "IN QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO"

b) **Sostenitori:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Associazione "IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE" e che erogano contribuzione volontarie straordinarie

Ogni categoria di soci avrà dedicato uno specifico registro soci.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Per attività e/o progetti specifici, l'Associazione potrà avvalersi, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo, ordinariamente dell'opera di personale retribuito (da scegliersi tra i soci, non soci o fra i soci membri del Consiglio Direttivo) nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento giuridico vigente. Potrà avvalersi anche del personale in formazione quali tirocinanti, studenti, specializzandi, ricercatori nel rispetto dei vincoli di legge previsti.

Qualora la domanda di un aspirante socio venga esclusa e respinta dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio può chiedere il riesame della domanda all'assemblea dei soci o ad un altro organo sociale (conforme all'art. 23 comma 3 CTS).

ART.4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati iscritti hanno i medesimi diritti, compresi quelli di voto e di partecipare

Pagina

liberamente alle elezioni delle cariche sociali e alla vita associativa, al di là della categoria di appartenenza. Tutti i SOCI hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- consultare, presso la sede dell'associazione, le convocazioni delle Assemblee dei Soci esposte almeno 30 giorni prima della riunione di assemblea e aggiornarsi delle delibere e convocazioni assembleari;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- *denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;*

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART.5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART.7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Organo di controllo (se previsto, come da art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (se previsto, come da art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.8

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci,

Pagina

mediante avviso scritto esposto presso la Sede Legale dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'adunanza o da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art.10 (Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

ART.11 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da minimo tre a massimo sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni ed è rieleggibile. Se, durante il suo mandato, un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'assemblea che procederà alla sua sostituzione in modo

Pagina

definitivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dello stesso; in sua assenza dal Vice Presidente o dal più anziano dei presenti e si riunisce ogni volta che venga convocato dal Presidente stesso o anche da almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta a mezzo invito scritto consegnato a mano o via mail con conferma di ricezione almeno 15 giorni prima della riunione con la precisazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o via mail con conferma di ricezione, spediti almeno tre giorni prima, o telefonicamente almeno un giorno prima.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Egli esercita la sorveglianza morale ed economica dell'Associazione e presiede a tutti gli affari di amministrazione.

Allo stesso spetta, quindi, il compito di mantenere contatti con gli Enti Pubblici e curare ogni rapporto con autorità, enti e terzi in genere. Al Presidente spetta sottoscrivere tutti gli atti, firmare la corrispondenza d'ufficio, promuovere le deliberazioni del Consiglio e curarne l'esecuzione, nonché di prendere, in caso di necessità e di urgenza, tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior andamento dell'Associazione, salvo di riferirne al Consiglio in seduta da convocarsi entro breve termine.

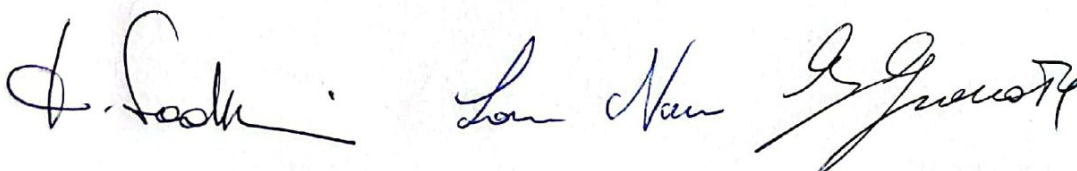
In caso d'impedimento o assenza del Presidente, ne fa le veci, con poteri e facoltà del Presidente medesimo, il Vice Presidente, solamente per le questioni ordinarie e su mandato anche verbale dello stesso, o in caso di suo impedimento su delibera del Consiglio Direttivo all'unanimità, per le questioni straordinarie e per tutte le situazioni che rischino di compromettere la vita e le finalità associative.

ART.13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

Pagina



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART.16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.17

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di

Pagina

[Handwritten signatures]

ogni anno.

ART.18 **(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.19 **(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)**

Tutti i volontari (associati c/o non associati) che prestano attività libera e gratuita nei confronti dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'assicurazione riguarda tutte le persone fisiche volontarie che svolgono attività di volontariato per l'associazione.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, **secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.**

ART.21 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

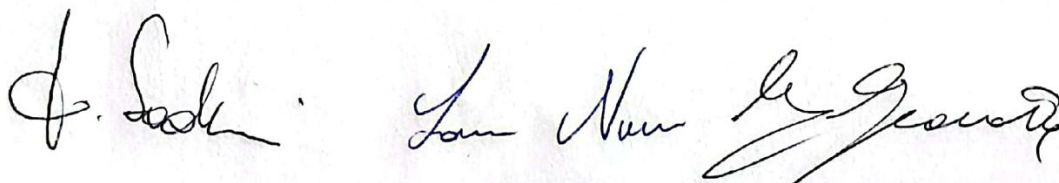
ART. 22 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 **(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. *A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di*

Pagina



efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Pagina

[Signature] *[Signature]*